

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, N. 20, PER DISCIPLINARE L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI A FAVORE DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 2 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, N. 20.

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 13.9.2005**

*Si assegna il numero 7 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2005*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. ⁵⁵h del 28.10.2005*

Dot. Antonio Cantatori



LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente Regolamento:



REGOLAMENTO

attuativo dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della medesima L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

Art. 1

FINALITA'

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 nov. 2003, n. 20, disciplina l'accesso ai benefici da parte dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 che, nell'ambito delle azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale, si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati.

Art. 2

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare dei contributi di cui al successivo articolo 3 i lavoratori di cui all'articolo 1 che producono regolare istanza di partecipazione all'apposito bando pubblico, e che dimostrano documentalmente di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere utilizzati, alla data di presentazione dell'istanza, presso gli Enti attuatori che hanno stipulato regolare convenzione con la Regione Calabria;
- 2) Essere inseriti nell'ultimo elenco compilato e pubblicato dalla Commissione regionale Tripartita ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/2003;
- 3) Essere in possesso di stato di disoccupazione, ai sensi della vigente normativa;
- 4) Non aver percepito, nell'ultimo esercizio finanziario redditi, calcolati nell'imponibile lordo, complessivamente superiori ad € 7.500,00 provenienti da lavoro dipendente o attività fiscalmente assimilati, oppure, se derivanti da attività d'impresa o dall'esercizio di professioni, superiori ad € 4.500,00.

Art. 3

MISURE DI INCENTIVAZIONE

Ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti ed inseriti in graduatoria utile, che erano impegnati nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che, avendo deciso autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate viene concesso un contributo a fondo perduto di € 20.000,00 cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. Rocco Militano

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi fino alla percentuale massima del 75 % dell'investimento ammesso e realizzato e comunque nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, in aggiunta ai benefici previsti dalle leggi dello Stato e nei limiti della regola del "de minimis".

Art. 4

CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di compilare la graduatoria dei beneficiari degli incentivi di cui all'art. 3, il competente Dipartimento, anche avvalendosi di apposita Commissione, procederà alla selezione e valutazione delle istanze presentate in attuazione di apposito avviso pubblico secondo i seguenti criteri:

- 1) Possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- 2) Rispetto delle procedure previste dall'apposito avviso pubblico;
- 3) Minore età anagrafica;
- 4) Apprezzabilità dell'idea progetto di attività societaria o professionale associata.

Art. 5

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese necessarie per la costituzione della società, nonché le spese necessarie per avviare l'attività della società o dello studio professionale associato secondo l'idea progetto proposta ed approvata.

Art. 6

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E VINCOLI

Il contributo spettante, regolarmente rendicontato con documentazione di spesa fiscalmente regolare, viene liquidato a conclusione di positivo accertamento della corretta realizzazione dell'idea progetto presentata ed approvata.

L'iniziativa ammessa a contributo deve essere realizzata nel territorio della regione Calabria, deve essere mantenuta in vigore per almeno cinque anni dalla data dell'adozione del provvedimento di concessione ed i beni mobili ed immobili interessati sono sottoposti, per il medesimo periodo, al vincolo di destinazione d'uso.

In ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, la Regione, su comunicazione del comune territorialmente competente, procede al recupero parziale delle somme liquidate in misura proporzionale al periodo mancante per la scadenza del quinto anno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Rocco Militano

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

L'apposito avviso pubblico, approvato dal competente Dipartimento, stabilisce la necessaria normativa procedurale attuativa.


Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Rocco Militano

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 OTT. 2005

LOIERO



Loiero

originale

Mod. A

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

13 SET. 2005

Estratto del processo verbale della seduta del

N° 758 del
Reg.

OGGETTO: L.R. 19 novembre 2003 n. 20 - art. 6 comma 1
lett. b). Approvazione e trasmissione al Consiglio Regionale
del Regolamento di attuazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il
Presidente
Agazio Loiero e gli Assessori :

	Pres.	Ass.
1. Nicola Adamo	X	
2. Beniamino Donnici	X	
3. Luigi Incarnato	X	
4. Doris Lo Moro	X	
5. Egidio Masella	X	
6. Ennio Morrone	X	
7. Mario Pirillo	X	
8. Sandro Principe	X	
9. Diego Tommasi	X	
10. Michelangelo Tripodi	X	
11. Pasquale Tripodi		X

1. Nicola Adamo
2. Beniamino Donnici
3. Luigi Incarnato
4. Doris Lo Moro
5. Egidio Masella
6. Ennio Morrone
7. Mario Pirillo
8. Sandro Principe
9. Diego Tommasi
10. Michelangelo Tripodi
11. Pasquale Tripodi

Inviata
all'Assessorato
LAVORO +
CONSIGLIO
REGIONALE
il 14 SET. 2005

Assiste il Segretario Dott. AV. NICOLA DURANTE

Cap. Bilancio..... Delibera..... del

STANZIAMENTO €

VARIAZIONI +/- €

TOTALE €

IMPEGNI ASSUNTI €

DISPONIBILITA' €

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO €

IMPEGNO N. DEL

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Rocco Militano

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Francesco De Grano

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468 concernete "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.196";

VISTO il D.lgs. 23dicembre 1997, n.469 che all'art. 2 comma 2, lett. F), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO il D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante "integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144;

VISTA la legge n. 20 del 19 novembre 2003 recante : " Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità" che fissa al 31 dicembre 2007 la data finale entro la quale dovrà essere attuata la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della medesima legge regionale;

VISTA la DGR n. 291 del 3 maggio 2004 relativa all'approvazione dell'avviso pubblico relativo alla individuazione dei datori di lavoro pubblici e privati interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 4 e 9 della citata l.r. 20/03;

VISTA la DGR n. 886 del 23 novembre 2004 relativa all'approvazione del piano di azione annuale (2003) e triennale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della legge medesima, ratificata dal Consiglio Regionale con atto n. 306 del 22/12/2004 e comprendente anche la previsione degli interventi a favore dei lavoratori LSU ed LPU;

CONSIDERATO che, in attuazione dall'art. 6, comma 1, lett. b della L.R. 2003, la Giunta Regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l'accesso ai benefici ivi previsti a favore dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima L.R. 19 novembre 2003 n. 20;

RITENUTO di dovere provvedere in merito, in osservanza della citata normativa ed al fine di completare il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni alla stabilizzazione dei lavoratori LSU ed LPU;

SU PROPOSTA dell' Assessore al Lavoro , On. Egidio Masella, formulata su parere del competente Direttore Generale, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore, ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate,

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b, della legge regionale 20/2003 il regolamento d'attuazione allegato come parte

integrale e sostanziale del presente atto, per disciplinare l'accesso ai benefici ivi previsti a favore dei Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Consiliare permanente competente, per il prescritto parere, per come previsto dal citato art. 6, comma 1 della L.R. 20/2003;
- 3) Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad emanare il presente regolamento una volta acquisito il conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Il Segretario



Il Presidente

